



Corte dei Conti

N. 34/CONTR./D.REL-S/02

Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti
a Sezioni riunite, composte dai magistrati:

Presidente:	prof. Francesco	STADERINI
Presidenti di Sezione:	dott. Tullio	LAZZARO
	prof. Manin	CARABBA
	prof. Fulvio	BALSAMO
	dott. Rosario Elio	BALDANZA
Consiglieri:	dott. Giovanni	BENCIVENGA
	dott. Maurizio	MELONI
	dott. Luigi	MAZZILLO
	prof. Michele	GRASSO
	prof. Angelo	BUSCEMA
	dott. Anna Maria	CARBONE
	dott. Gaetano	D'AURIA
	dott. Simonetta	ROSA
	dott. Ermanno	GRANELLI
	prof. Vincenzo	GAMBARDELLA
	dott. Giovanni	COPPOLA
	dott. Marco	PIERONI
	dott. Mario	NISPI LANDI
	dott. Giovanni	MARROCCO
I Referendario	dott. Vincenzo	PALOMBA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 e sui conti ad esso allegati dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto

agronomico per l'oltremare, del Fondo edifici di culto, presentati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nonché il relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni;

vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata ed integrata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, dalla legge 3 aprile 1997, n. 94 dal d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279, dalla legge 25 giugno 1999, n. 208 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, regolamento recante la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1996, n. 639;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);

vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001;

visto il decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 29 dicembre 2000, con il quale sono state ripartite in capitoli le unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2001;

visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2001, con il quale sono state ripartite in capitoli le variazioni alle unità previsionali di base apportate dalla legge di approvazione delle disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001;

vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

vista la legge 29 novembre 2001, n. 419, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001;

vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999;

uditi nella pubblica udienza del 26 giugno 2002 il relatore, Presidente di sezione Manin CARABBA, ed il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore generale Vincenzo APICELLA;

Ritenuto in

FATTO

Il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001 è stato presentato alla Corte dei conti dal Ministro dell'economia e delle finanze, quanto al conto del bilancio e i conti ad esso allegati, il 31 maggio 2002, e quanto al conto generale del patrimonio ed i conti ad esso allegati, il 12 giugno 2002.

Con nota del 17 giugno 2002, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha rappresentato la necessità di apportare rettifiche al Conto generale del patrimonio dello Stato e ai consuntivi dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e dell'ambiente e della tutela del territorio.

Con nota del 20 giugno 2002, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze ha apportato rettifiche all'elenco delle eccedenze per UPB e capitoli di spesa, inviato con lettera 17 giugno 2002, prot. n. 67836.

Non sono evidenziati nel conto gli importi delle regolazioni debitorie, in quanto non presentate ufficialmente dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Le risultanze del rendiconto sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

	COMPETENZA	CASSA
Risparmio pubblico	(+) 26.334.816.657.310	(-) 39.363.112.209.117
Saldo netto da finanziare	(-) 63.461.000.206.961	(-) 115.632.642.704.818
Indebitamento netto	(-) 52.751.437.052.631	(-) 105.139.453.055.744
Ricorso al mercato	(-) 424.156.599.506.864	(-) 478.443.693.942.124
Avanzo primario	(+) 88.023.465.295.391	(+) 36.392.286.390.024
Differenza fra entrate complessive e spese complessive	(-) 26.402.680.143.827	(-) 80.689.774.579.087

CONTO DEL PATRIMONIO

Consistenze al 31 dicembre 2001

ATTIVITA'

Attività finanziarie	595.342.786.534.863	
Crediti e partecipazioni	196.269.666.996.470	
Beni patrimoniali	147.065.055.665.133	
Totale		938.677.509.196.466

PASSIVITA'

Passività finanziarie	1.160.267.734.735.098	
Passività patrimoniali	2.127.907.171.086.164	
Totale		3.288.174.905.821.262
Eccedenza passiva al 31 dicembre 2001		2.349.497.396.624.796
Peggioramento patrimoniale per l'esercizio 2001		95.123.881.755.903

In ordine alla affidabilità e alla regolarità dei dati contabili dettagliate considerazioni sono contenute nella relazione annessa alla presente decisione, nella quale è ricompreso uno specifico documento in materia.

Il Pubblico Ministero, nell'intervento in udienza, ha confermato le richieste formulate nelle memorie scritte del 6 e del 20 giugno 2002 e nell'atto aggiuntivo depositato il 25 giugno 2002, per l'approvazione del rendiconto generale nei limiti di quanto espresso negli atti sopra citati.

Considerato in

DIRITTO

Ai fini del presente giudizio, la Corte ha esaminato il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2001, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio e conti ad essi allegati.

Ai sensi degli articoli 21 e 39, comma primo e secondo, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti n. 1214 del 1934, si è proceduto:

Per il bilancio,

- quanto all'entrata:

ai riscontri di conformità con le scritture ivi indicate, ed in particolare con i conti periodici di cui all'art. 262 del regolamento di contabilità generale dello Stato, nonché con i riassunti generali delle riscossioni e dei versamenti;

- quanto alla spesa:

a verificare la concordanza tra le spese ordinate e pagate durante l'esercizio e le scritture tenute dalla Corte, dalle amministrazioni e dai competenti uffici centrali di bilancio; ad accertare la regolarità dei decreti di accertamento dei residui passivi, nei limiti della documentazione allegata e della esistenza delle obbligazioni giuridiche che giustificano l'iscrizione delle somme nelle scritture contabili; a verificare la regolare estinzione di tutti i titoli di spesa e la corrispondenza dei dati conseguenti ai titoli estinti con quelli riportati nel conto riassuntivo annuale; ad accertare che i dati recati dai conti allegati corrispondano ai prospetti riassuntivi prodotti dagli uffici centrali di bilancio.

Per il patrimonio:

alle verifiche concernenti la gestione patrimoniale, effettuate anche su documenti forniti dall'amministrazione, allo scopo di accertare la regolare iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali sotto il profilo della corrispondenza con la documentazione giustificativa dei dati riportati nelle scritture contabili.

Sono state pertanto verificate: l'iscrizione contabile delle singole movimentazioni patrimoniali; la corrispondenza delle variazioni iscritte nel conto patrimoniale con le relative iscrizioni nel conto del bilancio; le modalità di aggiornamento dei valori iscritti nelle partite patrimoniali; la sussistenza dei requisiti di certezza ed esigibilità per il mantenimento della iscrizione nelle partite patrimoniali; la corrispondenza tra le iscrizioni dei conferimenti patrimoniali a favore di organi non dotati di personalità giuridica dipendenti dall'amministrazione ed i dati esposti nelle relative situazioni patrimoniali; le modalità di determinazione dei valori di iscrizione dei beni immobili nonché le modalità di utilizzazione dei terreni e dei fabbricati di proprietà statale.

Per le operazioni finanziarie con riflessi patrimoniali, la Corte ha effettuato le verificazioni sui conti periodici e sui riepiloghi generali dell'entrata e, per la spesa, sulla base delle scritture tenute o controllate. Per le entrate riscosse e versate, per le somme riscosse e da versare e per quelle da riscuotere, è stata verificata, analogamente con quanto effettuato con riferimento al conto del bilancio, la corrispondenza dei dati esposti nel conto del patrimonio, con i dati contenuti nei riassunti generali, trasmessi dai competenti uffici centrali di bilancio.

La Corte rileva quanto segue:*A.- Conto del bilancio e conti ad esso allegati.*

1) Il riscontro delle risultanze concernenti le entrate è stato eseguito per tutte le poste contabili (unità previsionali di base - U.P.B. -, capitoli ed articoli), essendo disponibili, attraverso il sistema informativo RGS – Corte dei conti, tutti i conti periodici nella versione definitiva.

2) Sulla base delle verifiche di conformità – agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del TU delle leggi sulla Corte dei conti – sono stati elaborati gli allegati da A1 ad A11 che danno conto delle discordanze tra il conto consuntivo e i conti periodici definitivi, con riguardo al conto di competenza ed al conto residui. Sui passaggi dalle scritture di base alle difformi risultanze

esposte in quelle finali non sono pervenute spiegazioni da parte della Ragioneria Generale dello Stato. Deve, pertanto, presumersi che ad illustrazione delle discordanze valgano le cause di ordine generale già indicate in una nota della RGS del 1° giugno 1995 a proposito del consuntivo 1994. Tra queste cause veniva, fra l'altro, evidenziata la presenza di "dati compensati", risultanti da operazioni con cui il sistema informativo automaticamente elimina le somme rimaste da versare (e di quelle da riscuotere) con segno negativo, assumendosi che l'importo accertato sia almeno pari a quello versato. Essendo le discordanze numerose e consistenti, il ricorso a procedure di rettifica di tipo meramente presuntivo solleva seri dubbi sulla stessa complessiva attendibilità delle scritture di base, e conseguentemente sulla loro idoneità ad essere utilizzate a fini di controllo anche nel corso della gestione, ai sensi dell'art. 262 del regolamento generale di contabilità. Per tali motivi non può essere dichiarata la regolarità del conto dei residui relativi alle poste risultanti dagli allegati.

3) Sulla base delle verifiche di conformità – sempre agli effetti dei commi 1 e 2 dell'art. 39 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti – negli allegati da B1 a B4 si dà conto delle minori entrate risultanti dall'esito del confronto per Titolo e per UPB, disaggregate per capitoli ed articoli, tra le previsioni di bilancio definitive e il totale degli importi versati, da versare e da riscuotere, con l'evidenziazione della notevole frequenza, specialmente fra le entrate non tributarie, di capitoli per memoria, o comunque privi di previsione, o anche sistematicamente sottostimati. Occorre, a tal proposito, anche quest'anno ribadire come la sommaria "Nota preliminare" che correda il rendiconto non appaia sufficiente a soddisfare l'obbligo dell'Amministrazione di giustificare i risultati della gestione, dettato dall'art. 24 della legge 14 agosto 1862, n. 800, richiamato dall'art. 13 del d.lgs. 7 agosto 1997, n. 279.

4) In ordine alle risultanze dei residui, e specificamente alle somme rimaste da versare, si osserva che queste ultime si riferiscono a partite (del complessivo ammontare di 39.716 miliardi come da apposito allegato al rendiconto), collegate a residui della spesa per regolazioni contabili, con gli agenti della riscossione e con le Regioni, per i quali non è stato chiarito se ricomprendano importi che, in applicazione dell'art. 54 comma 16 della legge n. 449 del 1997, non vengono più riportati nel conto dei residui, per essere, invece, riscritti nella competenza degli esercizi terminali. In corrispondenza della cancellazione delle pendenze passive si sarebbe, infatti, imposta anche la cancellazione delle corrispondenti partite attive. E ciò, per evitare di mantenere un'esposizione di crediti non più bilanciata, come, invece, avveniva prima dell'applicazione della predetta disposizione di legge, da quella dei debiti strettamente ad essi

collegati. Per tali motivi, non può essere dichiarata la regolarità delle risultanze dei residui da versare.

5) Ancora in tema di residui, con riferimento a quelli degli esercizi precedenti, il rendiconto appare nuovamente non conforme all'art. 145 (comma quarto lett. b) del regolamento di contabilità generale, non indicando l'ammontare delle sole somme riscosse nell'esercizio, quale riportato nei riassunti generali cui il consuntivo va raffrontato, perché aggiunge ad esse anche quelle riscosse in precedenti esercizi e rimaste da versare all'inizio dell'anno. Il reale importo delle "somme riscosse" (così denominate nel consuntivo) delle entrate finali risulta, infatti, pari, nel totale, a 701.857 miliardi, con una differenza in meno di 47.400 miliardi rispetto a quello esposto (749.257 miliardi). La mancata esplicitazione nel rendiconto dell'importo dei residui riscossi al netto delle somme rimaste da versare al termine del precedente esercizio finanziario riveste anche per il rendiconto 2001 un particolare rilievo, in quanto l'importo dei residui riscossi supera, per le entrate finali, di appena 58 miliardi l'importo delle somme rimaste da versare al termine dell'esercizio finanziario 2000, dopo essere stato nel 2000 addirittura inferiore all'importo delle somme rimaste da versare al termine dell'esercizio finanziario 1999. Negli allegati da C1 a C3 vengono riportate le differenze relative alle singole voci di consuntivo (UPB, capitoli ed articoli) e negli allegati da C4 a C6 le poste con riscossioni nette negative (e cioè con un ammontare di versamenti nel 2001 inferiore all'importo dei resti finali da versare del 2000), per le quali non si può, quindi, dar luogo a giudizio di regolarità.

6) Non sono pervenute specifiche delucidazioni sulle ragioni delle riduzioni apportate ai resti da riscuotere e risultanti nell'Allegato 24 al rendiconto. Il tuttora modesto indice di riscossioni nette dei residui lascia tuttavia ritenere che, pur risultando nell'aggregato più realistica di quella degli anni precedenti, la classificazione operata ai sensi dell'art. 268 del regolamento di contabilità generale dello Stato non può ancora essere ritenuta attendibile, soprattutto per quanto riguarda i resti delle Amministrazioni diverse dalle Finanze. Per il Tesoro e le Amministrazioni "Altre", infatti, i resti sono classificati come di riscossione certa, quantunque ritardata per una percentuale superiore al 99%, a fronte di una quota di residui riscossi di appena il 2,3%.

Una specifica anomalia rilevata con riferimento ad una voce di bilancio riguarda la cancellazione dal rendiconto di resti da riscuotere senza che ciò risulti per effetto della classificazione dei resti stessi per grado di esigibilità nell'allegato 24 al rendiconto generale dello Stato. Il capitolo interessato è il 2571 "Proventi derivanti dalle licenze UMTS" sul quale risultano per il 2001 residui iniziali pari a 3.710 mld e residui finali pari a zero. Di tale importo

va quindi presunta l'integrale inesigibilità. Ma ciò non trova corrispondenza nella classificazione dei residui per grado di esigibilità, posto che l'importo in questione è superiore a quello (987 miliardi di lire, per quanto attiene al c/ residui, e 2.621 mld nel totale) complessivamente risultante per i resti classificati come inesigibili per l'insieme delle Amministrazioni "Altre" tra le quali rientra il Ministero delle comunicazioni cui il cap. 2571 è imputato.

Ciò evoca, peraltro anche il problema dell'anomalia che per le Amministrazioni diverse da Finanze e Tesoro la classificazione dei crediti per grado di esigibilità nell'Allegato 24 al Rendiconto non debba essere effettuata per capitolo, ma in via aggregata, appunto sotto la voce "Altri".

7) Analogamente agli anni precedenti, anche per il 2001 l'importo dei residui finali è diverso da quello che dovrebbe risultare dalla somma dei residui iniziali al netto dei versamenti in conto residui ed aggiungendo il da versare e il da riscuotere in conto competenza dell'anno di rendicontazione. I residui finali ammontano, infatti, a 245.370 mld, invece di 282.713 mld. La differenza, di 37.343 mld, è costituita dal saldo fra insussistenze e riaccertamenti operati nel corso dell'anno, ma di cui non si conosce né la composizione, né, tanto meno, la spiegazione. Il loro importo non risulta, infatti, dal rendiconto, ma può essere calcolato, peraltro per l'insieme dei residui e non separatamente per i residui di versamento ed i residui di riscossione, per differenza. Nel 2001, come è avvenuto a cominciare dal 1998, a prevalere sono le insussistenze, ma ciò, ovviamente, non toglie che nel corso dell'anno siano stati operati riaccertamenti, di importo anche rilevante, ma non determinabile in base al rendiconto. Così come non sono determinabili le specifiche voci di bilancio interessate, tanto per i riaccertamenti, quanto per le insussistenze.

Oltre alla scarsa trasparenza delle rappresentazioni di bilancio, ciò comporta la possibilità dell'alterazione dei saldi di finanza pubblica e dei raffronti sull'andamento delle entrate in diversi esercizi finanziari. Con riguardo al 2001 tali effetti sicuramente si determinano a seguito della contabilizzazione nell'esercizio di versamenti residui su due capitoli di entrata sui quali non risultano né residui iniziali né residui alla fine dell'anno precedente - i capitoli 1186 e 1187, sui quali risultano versate in conto residui, rispettivamente, 6.855 e 1.231 mld circa.

8) La nota preliminare al consuntivo dell'entrata, della cui insufficienza si è già detto in generale, nonostante i ripetuti rilievi della Corte, continua ad esporre le differenze fra i residui degli anni precedenti (comprensivi delle somme rimaste da riscuotere) e l'importo dei relativi

versamenti, indicando il primo termine nelle cifre risultanti all'inizio dell'anno (218.533 miliardi), e non in quelle (181.190 miliardi) determinate a seguito dei successivi riaccertamenti. Le differenze così esposte hanno un significato solo matematico e non coincidono con gli importi dei resti complessivi di anni precedenti risultanti dal consuntivo e che scontano, invece, i riaccertamenti suddetti. Nell'Allegato D viene riportato l'elenco dei saldi dei riaccertamenti calcolati dalla Corte per i diversi centri di responsabilità interessati.

9) Non sono state allegate le note preliminari, che illustrano i risultati finali delle amministrazioni e gli scopi delle principali leggi di spesa, ai consuntivi dei Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e della salute. Il contenuto della nota preliminare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non è conforme a quanto previsto dall'art. 2, comma 4 - *quater*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, inserito dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, e dall'art. 13 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

10) Gli allegati al conto, previsti dall'art. 13 del d. lgs. n. 279 del 1997, relativi alle principali leggi di spesa, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e della salute non sono stati presentati.

11) Non sono stati allegati al conto i prospetti per spese di personale, previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 60, relativi ai Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, per i beni e le attività culturali e della salute.

12) Il rendiconto in esame non contiene altresì gli allegati concernenti l'analisi delle spese vincolate, il nomenclatore e l'indice cronologico degli atti aggiornato, le somme destinate alle regioni per le sole spese in conto capitale, le risorse destinate alla ricerca scientifica e tecnologica, le risorse destinate alle aree depresse, nonché quelle ripartite per regioni di cui all'art. 2 comma 5, 6 e 6 bis della legge n. 468 del 1978.

13) Per le eccedenze rispetto alle previsioni definitive di competenza, alla consistenza dei residui iniziali ed alle autorizzazioni definitive di cassa, va dichiarata la non regolarità della gestione delle unità previsionali di base e dei pertinenti capitoli di cui all'allegato F.

14) Le spese effettuate in mancanza di stanziamenti in bilancio, registrate nel consuntivo come eccedenze, verificatesi sui capitoli dei Ministeri economia e finanze, istruzione, università e ricerca scientifica, interno, infrastrutture e trasporti, difesa, politiche agricole e forestali e salute, di cui all'allegato G, principalmente dovute a versamenti per ritenute previdenziali non contabilizzate nei precedenti esercizi, costituiscono violazione dell'art. 11 del D.P.R. n. 367 del 20 aprile 1994.

15) I decreti di accertamento residui relativi ai capitoli indicati nell'appendice alla decisione non sono stati, ad oggi, visti e registrati dalla Corte o perché i decreti stessi sono pervenuti tardivamente o non sono ancora pervenuti alla Corte, o perché oggetto di osservazione in sede istruttoria o perché non si è comunque concluso il procedimento di controllo. La tempestiva presentazione alla Corte costituisce presupposto del controllo ex art. 3, comma 1, lettera h), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, per l'esame in sede di controllo e ai fini della dimostrazione delle somme iscritte in rendiconto; pertanto la dichiarazione di regolarità non può, al momento, estendersi alle somme rimaste da pagare sui capitoli stessi e per gli importi relativi.

16) Con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dai dipartimenti provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, destinati ad oneri sociali a carico dell'amministrazione e somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attività produttive sulle retribuzioni corrisposte al personale, si è proceduto promiscuamente mediante l'emissione di ordinativi diretti, ordini di accreditamento e ruoli di spesa fissa.

17) Con riferimento ai pagamenti disposti mediante ruoli di spesa fissa dai dipartimenti provinciali del tesoro, distintamente in conto competenza e in conto residui, si sono rilevate discordanze, per incomplete comunicazioni, tra i dati di bilancio riportati nel sistema informativo integrato RGS-CDC e le scritture finanziarie e contabili degli uffici periferici del Ministero dell'economia e delle finanze, verificatesi nei capitoli dei Ministeri economia e finanze, esteri, difesa e politiche agricole e forestali.